

DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.03.2024, n. 75, serie generale, il **D.L. 29.03.2024 n. 39**, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020 n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”, **in vigore dal 30.03.2024**.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel documento:

Blocco opzioni per la cessazione dei crediti e per lo sconto in fattura

Art. 1

- Sono soppresse, per gli **interventi successivi al 30.03.2024**, le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni. Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (**IACP**), le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**), organizzazioni di volontariato (**Odv**) iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale (**Aps**) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Le disposizioni **non si applicano** agli **interventi agevolati con il superbonus** di cui all'art. 119, cc. 1-ter (superbonus comuni colpiti da eventi sismici), 4-ter (ecobonus e sismabonus) e 4-quater (detrazioni ex art. 16, cc. 1bis-1septies Tuir con aliquota al 110% per comuni colpiti da eventi sismici) D.L. 34/2020 effettuati in relazione a **immobili danneggiati dagli eventi sismici** verificatisi nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** interessati dagli **eventi sismici verificatisi il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016**. La deroga trova applicazione **nel limite di 400 milioni di euro** per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6.04.2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 3bis, 1° periodo D.L. 11/2023 in vigore anteriormente alle modifiche apportate continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali **in data antecedente al 30.03.2024**:
 - a) risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata** (CILA) ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- b) risulti **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** ai sensi dell'art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo art. 119 e sono effettuati dai condomini;
 - c) risulti **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e comportano **la demolizione e la ricostruzione degli edifici**;
 - d) risulti presentata la **richiesta del titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020;
 - e) **siano già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato **stipulato un accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un **acconto sul prezzo**, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
- Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023 in vigore anteriormente alle modifiche apportate (interventi su immobili danneggiati da eventi sismici), continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente art. 2, c. 3-quater D.L. 11/2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente al 30.03.2024 sussistano le condizioni di cui al comma 2 (stesse condizioni previste per gli enti non commerciali) o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
 - Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1-bis, 2° periodo D.L. 11/2023, che derogano al divieto di cessione in relazione alle spese che fruiscono del **bonus barriere architettoniche**, si applicano in relazione alle spese **sostenute fino alla data del 30.03.2024**; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in **data antecedente al 30.03.2024**:
 - a) risulti **presentata la richiesta del titolo abilitativo**, necessario;
 - b) **siano già iniziati i lavori** oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un **accordo vincolante tra le parti** per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato **versato un acconto sul prezzo**, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
 - Le deroghe al divieto di cessione di cui all'art. 2, cc. 2 e 3 D.L. 11/2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), 1° periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo art. 2 per i quali, alla data del 30.03.2024 **non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati**.
 - Pertanto, i soggetti che dovevano ancora iniziare le ristrutturazioni non potranno più farlo perché il decreto elimina il "serbatoio" delle Cilas dormienti, presentate entro il 16.02.2023 (data spartiacque che era stata fissata D.L. 11/2023). Prima del D.L. 39/2024 i titoli presentati entro quella data davano diritto a mantenere

la possibilità di effettuare le cessioni dei crediti da superbonus, ma anche da altri interventi (ad esempio, il sismabonus ordinario), mentre ora la possibilità viene stralciata per chi al 30.03.2024 non abbia pagato nemmeno una fattura collegata a lavori effettivamente realizzati. Inoltre, è annullata la scappatoia (diventata consueta nel corso degli ultimi anni) dell'anticipo della fatturazione per interventi ancora da effettuare. Infatti, è richiesto un doppio requisito: è necessario sia avere effettuato un pagamento, collegato a una fattura, sia avere effettuato materialmente l'intervento.

Blocco remissione in bonis per esercizio delle opzioni

Art. 2

- Le disposizioni di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 in materia di remissione in bonis non si applicano in relazione **all'obbligo di comunicazione** all'Agenzia delle Entrate **dell'esercizio delle opzioni** di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020 (opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura), ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti. Quindi, **non è più possibile avvalersi della "remissione in bonis" per effettuare tardivamente**, attraverso la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, **la comunicazione di esercizio delle opzioni** di cui all'art. 121 D.L. 34/2020.
- Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la **sostituzione** delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020, relative alle **spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4.04.2024**, è consentita **entro il 4.04.2024**.

Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Art. 3

- Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA **alla conclusione dei lavori** ai sensi dell'art. 16, c. 2bis D.L. 63/2013 (**super ecobonus**), i soggetti che sostengono spese per gli **interventi di efficientamento energetico** agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 **trasmettono all'ENEA** le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
 - a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
 - b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;



- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Per le medesime finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 (**super sismabonus**), **trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche"** gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
 - a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
 - b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.03.2024;
 - c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 30.03.2024 negli anni 2024 e 2025;
 - d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).
- Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle citate informazioni e le relative variazioni, i soggetti:
 - a) **che entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data **non hanno concluso i lavori**;
 - b) che hanno **presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata**, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, **a partire dal 1.01.2024**.
- Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dal 30.03.2024.
- L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di euro 10.000**. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la **demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dal 30.03.2024**, l'omessa trasmissione dei dati comporta la **decadenza dall'agevolazione fiscale** e non si applicano le disposizioni dell'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012. **Non è quindi possibile avvalersi della remissione in bonis.**

Blocco delle compensazioni in presenza di crediti erariali scaduti

Art. 4

- In presenza di **iscrizioni a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 (per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati) e dell'art. 38-bis Dpr 600/1973 (per il recupero di

crediti non spettanti o inesistenti), per importi complessivamente **superiori a euro 10.000**, per i quali sia **già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento** e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, **l'utilizzabilità in compensazione** (art. 17 D.Lgs. 241/1997) **dei crediti d'imposta** disciplinati dall'art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, **è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.**

- La disposizione, pertanto, si applica ai crediti derivanti sia dall'esercizio della cessione sia dall'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi (art. 121, c. 2):
 - recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir);
 - efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020);
 - adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 e art. 119, c. 4 D.L. 34/2020);
 - bonus facciate (art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019);
 - installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir e art. 119, cc. 5 e 6 D.L. 34/2020);
 - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013 e art. 119, c. 8 D.L. 34/2020);
 - superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).
- Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito d'imposta derivante dall'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi in capo ai cessionari (con le stesse scadenze previste per il beneficiario iniziale) ex art. 121, c. 3 D.L. 34/2020 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006 (divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali di importo complessivo superiore a 100.000 euro).
- Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono definite con regolamento del Ministro dell'Economia.
- L'art. 37, c. 49-quinquies D.L. 223/2006 è sostituito dal seguente: “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, cc. da 421 a 423 L. 311/2004 n. 311, e dell'art. 38-bis Dpr 600/, per **importi complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 31, c. 1, 4° periodo D.L. 78/2010; quindi, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'art. 31 D.L. 78/2010 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».

- Le eccezioni escluse dall'applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate lettere e), f), g) dell'art. 17, c. 2 D.Lgs. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:
 - e) **contributi previdenziali** dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 - f) **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, c. 2, lett. a) Tuir;
 - g) **premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali dovuti ai sensi del DPR 1124/1965.
- Le disposizioni di modifica dell'art. 37 D.L. 223/2006 si applicano a decorrere **dal 1.07.2024**.

Misure antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Art. 5

- Il credito d'imposta derivante dall'Ace può essere ceduto, **senza facoltà** di successiva cessione del credito ad altri soggetti. In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'art. 9, c. 1 D.Lgs. 472/1997 (quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, **sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari**. Alle cessioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis D.L. 34/2020, che consentono all'Agenzia delle Entrate di **sospendere fino a 30 giorni** gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, per effettuare un controllo preventivo sulle situazioni che presentano profili di rischio (misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e rafforzamento dei controlli preventivi). I crediti che, **alla data del 30.03.2024**, sono stati precedentemente oggetto di cessione **possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione** ad altri soggetti, alle condizioni previste.

Monitoraggio investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e in R&S

Art. 6

- Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per **investimenti in beni strumentali nuovi 4.0** (art. 1, cc. da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020) e dei crediti d'imposta per **investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica** (art. 1, cc. 200, 201 e 202 L. 160/2019), ivi incluse le **attività di innovazione tecnologica** finalizzate al raggiungimento di obiettivi di **innovazione digitale 4.0** e di transizione ecologica (art. 1, cc. 203, 4° periodo, 203-quinquies e 203-sexies L.160/2019), **le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30.03.2024**, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
- **La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.**
- **La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti 4.0 e R&S realizzati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al 29.03.2024.**
- Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con D.D. Mise 6.10.2021. Con apposito decreto sono apportate le necessarie modificazioni al citato modello, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'Economia i dati necessari ai fini del monitoraggio.
- Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (art. 1, cc. da 1057-bis a 1058-ter L. 178/2020), **relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti (al 30.03.2024) è subordinata alla comunicazione** (di completamento degli investimenti) effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

Nuovo contraddittorio

Art. 7, cc. 1-3

- Le disposizioni dell'art. 6-bis L. 212/2000, che prevedono il nuovo principio del contraddittorio generalizzato, **non si applicano agli atti** (avvisi di accertamento, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.) **emessi prima del 30.04.2024 e a quelli preceduti da un invito all'adesione** ex D.Lgs. 218/1997, emesso prima della medesima data.
- A tali atti si applica la disciplina del contraddittorio vigente prima del 30.04.2024.
- Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data del 30.03.2024 (entrata in vigore della disposizione), comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'art. 6-bis L. 212/2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa **si applica comunque la proroga di 120 giorni dei termini di**

decadenza prevista dal medesimo art. 6-bis, c. 3, 3° periodo L. 212/2000. Secondo la relazione illustrativa, sono interessati dalla proroga anche gli atti emessi successivamente all'entrata in vigore della disposizione, ossia tra il 30.03.2024 e il 30.04.2024.

Registrazione degli aiuti di Stato

Art. 7, c.4

- Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, i termini previsti dalle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19 ex art. 35, c. 1, lett. b), b-bis) e b-ter) D.L. 73/2022 del 31.03.2024 e del 30.09.2024 per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti **sono prorogati al 30.11.2024**.

Sanzioni per mancato invio dati dei sistemi di pagamento elettronici

Art. 7, c. 5

- **La sanzione da euro 2.000 a euro 21.000** (art. 10 D.Lgs. 471/1997) si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici che violano gli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico, nonché dell'importo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi (art. 22, c. 5, 3° periodo D.L. 124/2019).
- La sanzione è applicata **per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati**, e non si applica l'art. 12 D.Lgs. 472/1997 relativo alla riduzione da concorso di violazioni.

Ravvedimento speciale

Art. 7, cc. 6,7

- Il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali relative al **periodo di imposta 2022**, ai sensi dell'art. 3, c. 12-undecies D.L. 215/2023, può essere effettuato in un'unica soluzione **entro il 31.05.2024** (anziché 31.03.2024) ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, **entro il 31.05.2024**, entro il 30.06.2024, entro il 30.09.2024 ed entro il 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
- La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della 1° rata **entro il 31.05.2024** e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.



STUDIO BMGR

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
BARBARA MAGNONI | GIORDANO RIBOLI

- In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi si applicano **con decorrenza dal 1.06.2024** (anziché 1.04.2024).
- I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023, **non hanno perfezionato** la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'art. 1, cc. da 174 a 178 L. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti**, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se **entro il 31.05.2024** versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti possono versare, **entro il 31.05.2024, un importo pari a 5 delle 8 rate** previste e le **3 rate residue**, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1.06.2024, entro i termini previsti (**30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024**). In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il **versamento delle somme dovute entro il 31.05.2024** e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.
- Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella **in scadenza il 31.05.2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza** dal beneficio della rateazione e **l'iscrizione a ruolo** degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997 (30%), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'art. 20 Dpr 602/1973, con decorrenza dalla data del 1.06.2024.
- Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, c. 175, 3° periodo L. 197/2022; pertanto, in tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del 3° anno successivo** a quello di decadenza della rateazione.

Entrata in vigore

Art. 10

- Il D.L. 39/2024 è in vigore **dal 30.03.2024**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli